

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malferttheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl
Rechtsanwalt - avvocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter – Collaboratori
Karoline de Monte
Thomas Sandrini

Stefan Sandrini

Oskar Malferttheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Iwan Gasser

Circolare

numero:	102i
del:	2019-12-20
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti che effettuano cessioni ed acquisti di beni o prestazioni di servizi in ambito intracomunitario

Modello INTRA 4° trimestre 2019 - Invio telematico entro il 27.1.2020

Come noto¹ con vari provvedimenti² l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane hanno introdotto delle semplificazioni, accompagnate dai necessari chiarimenti, degli obblighi comunicativi per gli elenchi riepilogativi di cessioni e acquisti di beni e servizi intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018. Ricordiamo qui di seguito le semplificazioni e novità in materia di obblighi comunicativi validi a partire dal 2018:

- **abolizione** dei modelli INTRA **trimestrali** relativi agli **acquisti** di beni e servizi
- innalzamento ad Euro 200.000 per gli **acquisti di beni** e ad Euro 100.000 per gli **acquisti di servizi** della soglia “trimestrale” oltre la quale scatta l'obbligo di presentazione dei modelli in esame con periodicità **mensile** (come in passato, il superamento di dette soglie si considera realizzato quando si verifica in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti)³
- valenza esclusivamente **statistica** dei modelli INTRA **mensili** relativi agli **acquisti di beni e servizi**;
- è **innalzata ad € 100.000** la soglia “trimestrale” di **cessioni di beni** oltre la quale è necessario compilare **anche i dati statistici** dei modd. Intra **mensili** relativi alle cessioni di beni; anche qui la soglia va riferita a uno dei quattro trimestri precedenti;
- sia per i modelli Intra agli acquisti beni / servizi ricevuti che per quelli relativi alle cessioni di beni / servizi resi é prevista la semplificazione della compilazione del campo “**Codice Servizio**”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare⁴.

Rimane invece **inalterato l'obbligo di presentazione dei modd. Intra relativi alle cessioni** (sia di beni che di servizi), con l'individuazione della periodicità mensile / trimestrale in base al superamento o meno della soglia di Euro 50.000⁵.

1 Vedasi tra l'altro la nostra ultima circolare n.84/2019

2 Provvedimento n. 194409/2017 del 25.09.2017 dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane e dei Monopoli, e Provvedimenti n. 110586/RU del 09.10.2017 n. 18558/RU del 20.02.2018 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

3 In merito il Provvedimento in esame specifica che detta verifica va effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni e che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).

4 cfr. <https://www.adm.gov.it/portale/> sezione Intrastat

5 Prevista dal Decreto 22.02.2010 in conformità alla direttiva 112/2006/CE (Art. 263)

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Riportiamo nella presente tabella le soglie e gli adempimenti vigenti per gli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018:

	Ammontare delle operazioni (importi in Euro)	Elenco/ periodo di riferimento	Termine di presentazione del modello
CESSIONI	fino a 50.000 ¹⁾	- Intra 1-bis trimestrale (ai fini fiscali)	- 25 del mese successivo al trimestre
	oltre 50.000 fino a 20 milioni	- Intra 1-bis mensile (ai fini fiscali e compilazione ai fini statistici solo oltre la soglia trimestrale di Euro 100.000)	- 25 del mese successivo
	oltre 20 milioni ²⁾ (considerando solo le spedizioni fuori dal territorio italiano)	- Intra 1-bis mensile (ai fini fiscali e statistici – colonne 9, 10 e 11)	- 25 del mese successivo
SERVIZI RESI	fino a 50.000 ¹⁾	- Intra 1-quater trimestrale (ai fini fiscali)	- 25 del mese successivo al trimestre
	oltre 50.000	- Intra 1-quater mensile (ai fini fiscali e statistici)	- 25 mese successivo al trimestre
ACQUISTI ³⁾	fino a 200.000	- nessun adempimento obbligatorio (solo facoltativo)	---
	oltre 200.000 e fino a 20 milioni	- Intra 2-bis mensile (ai soli fini statistici) ⁴⁾	- 25 del mese successivo
	oltre 20 milioni ²⁾ (considerando solo le spedizioni in arrivo nel territorio italiano)	- Intra 2-bis mensile (ai fini statistici – colonne 10, 11 e 12) ⁴⁾	- 25 del mese successivo
SERVIZI RICEVUTI	fino a 100.000	- nessun adempimento obbligatorio (solo facoltativo)	---
	oltre 100.00	- Intra 2-quater mensile (ai soli fini statistici) ⁴⁾	- 25 del mese successivo

1) ovvero con riferimento al realizzo di un ammontare totale trimestrale nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del DM 22.02.2010)

2) contano e da comunicare sono gli scambi intraunionali realizzati nell'anno precedente o, per chi inizia l'attività di quelli che si presumono di realizzare nell'anno in corso

3) per le soglie si considerano e si comunicano solo gli acquisti con beni che arrivano nel territorio italiano – p. es. sono escluse le operazioni triangolari in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione

4) nonostante gli elenchi da trasmettere abbiano valenza solo statistica, è tuttavia obbligatorio indicare tutti i dati sinora indicati ai fini fiscali, si per gli acquisti di beni (intra2-bis) che per i servizi ricevuti (Intra-2 quater), salvo i dati richiesti nelle colonne 10-12 che possono essere tralasciati qualora non venga superata la soglia citata dei 20 milioni di Euro.

Restano inoltre invariati i seguenti aspetti fondamentali relativi alle operazioni Intra-Ue:

Per poter effettuare operazioni Intra-UE i contribuenti soggetti passivi Iva devono essere iscritti al **VIES**, il sistema elettronico di scambio comunitario di dati sull'Iva, tenuto in Italia

dall'Agenzia delle Entrate. A partire dal 13/12/2014⁶ tale iscrizione può avvenire con decorrenza immediata al momento dell'apertura della partita Iva, senza dover aspettare il 31° giorno successivo a quello della richiesta ossia per i soggetti già in attività immediatamente dalla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (riguarda anche le istanze presentate dal 15.12.2014⁷). Era stata però apportata anche un'altra novità: la partita Iva del soggetto passivo che non presenti alcun elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri consecutivi successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati, viene esclusa dalla banca dati VIES da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale esclusione viene comunque preventivamente comunicata al soggetto passivo⁸, ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. I soggetti passivi Iva esclusi dal VIES possono esprimere l'opzione di inclusione immediata utilizzando i servizi telematici.

A partire dal 01.01.2013 in riferimento alla data di contabilizzazione delle fatture intracomunitarie di acquisto e di vendita⁹ valgono le seguenti disposizioni:

- l'acquisto intracomunitario si considera effettuato all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza¹⁰. È quindi la data di partenza dei beni ad individuare il momento di effettuazione di un acquisto intracomunitario. Non assume nessuna rilevanza il soggetto che provvede al trasporto / spedizione. È indifferente inoltre se lo stesso è effettuato dal cedente UE o per suo conto, ovvero dall'acquirente o per suo conto. Allo stesso modo la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento dell'inizio del trasporto del bene dal territorio dello Stato con destinazione in altro Stato membro. Questo comporta che adesso è possibile un controllo incrociato della dichiarazione Intrastat riferita agli acquisti e alle vendite di vari paesi dell'Unione europea. Valgono invece le precedenti disposizioni in presenza di operazioni con effetti traslativi sospensivi e di contratti estimativi e simili.
- La fattura di acquisto intracomunitario può essere registrata nei registri Iva entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese precedente¹¹. Pertanto si consiglia di integrarla e di registrarla nei registri Iva entro e non oltre la fine del mese di ricezione da parte del contribuente italiano.
- La fattura di vendita intracomunitaria può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Anche in questo caso però vale il discorso fatto in precedenza: ai fini delle liquidazioni periodiche la fattura deve essere registrata con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione¹². Pertanto per ragioni organizzative si consiglia di emettere la fattura entro e non oltre la fine del mese di effettuazione dell'operazione.

Dal 1.1.2020 sono previste, tra le altre, novità per le seguenti operazioni¹³, di cui tratteremo in circolari separate, in quanto manca ancora il recepimento delle relative novità normative, nel diritto nazionale e alcune ambiguità devono ancora essere chiarite dall'Agenzia delle Entrate italiana:

- regolamentazione unitaria delle prove delle cessioni comunitarie
- disciplina IVA delle cessioni "a catena" comunitarie¹⁴

6 Art. 22 del D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, decreto rubricato "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", in G.U. 28/11/2014 n. 277

7 Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15.12.2014

8 Ex art. 22 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, decreto rubricato "semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", in G.U. 28/11/2014 n. 277

9 Art. 1, commi 324-335, Legge n. 228/2012 e DL n. 216/2012

10 Art. 39 del DL 331/93

11 Art. 47, comma 1, DL 331/93

12 Art. 23, comma 1, DPR 633/72

13 come previste dalla direttiva 2018/1910/UE ovvero Regolamento UE/1912/2018

14 Le operazioni a catena sono cessioni intracomunitarie a titolo oneroso effettuate da tre o più operatori commerciali che trattano gli stessi beni e in cui i beni sono trasportati o spediti direttamente, cioè dalla prima impresa all'ultimo acquirente, da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

- disciplina del cosiddetto "call off stock".

Naturalmente saremo lieti di rispondere a tutte le vostre domande su questi temi.

Il modello va inviato telematicamente all'Agenzia delle Dogane entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento (mese o trimestre). Per il mese di **dicembre 2019** ovvero per il **4. trimestre 2019** il termine per la presentazione del modello è fissato per il giorno **27.1.2020**. La comunicazione annuale non è più prevista.

I modelli Intra (Intra 1 e Intra 2) devono essere inoltrati attraverso i canali telematici dell'Amministrazione Finanziaria „Entratel“ o „Fisconline“¹⁵.

Consiglio: Consigliamo a tutti i nostri clienti iscritti ad uno dei suddetti canali telematici dell'Amministrazione Finanziaria, di utilizzare tali canali per l'invio dei modelli Intra. La compilazione del modello risulta relativamente semplice con i software contabili ovvero con il modulo „compilazione“ del software Intr@web dell'Agenzia delle Dogane¹⁶.

Nel caso vogliate dare incarico al nostro ufficio per la elaborazione e trasmissione telematica del modello Intra trimestrale, sarà necessario rispettare i seguenti termini:

1 Trasmissione della documentazione entro il giorno 10 successivo alla scadenza del trimestre

Venendo a scadenza il termine per la trasmissione del modello Intra il giorno 25 del mese successivo alla chiusura del trimestre, necessiteremo dei vostri documenti entro il giorno 10 dopo la scadenza del trimestre con le fatture estere appositamente separate.

Vi preghiamo a tal fine di comunicarci via e-mail se nel corso del trimestre sono state effettuate operazioni intracomunitarie (v. allegata lettera di risposta).

2 Copie delle fatture intracomunitarie

Verificare che:

- sia presente il **numero di identificazione** del fornitore / cliente (p. es. DE...) e
 - tale numero sia corretto
 - l'attività **non** sia cessata.

Effettuare la verifica sul internet dell'Agenzia delle Entrate ed allegare la stampa dell'esito alla relativa fattura¹⁷;

- nel caso di **movimentazione di merci** sia presente sulla fattura il **numero di tariffa doganale** (solo per i modelli Intra mensili). Le verifica del numero di tariffa doganale è possibile in internet sulla pagina dell'Agenzia delle Entrate¹⁸ oppure su un'altra pagina speciale¹⁹.
- Nel caso di **prestazione di servizi intracomunitari**²⁰ sia presente **sulla fattura** il codice del servizio secondo la **classificazione CPA 2008**. La relativa tabella con la classificazione di ca. 1600 posizioni può essere scaricata in formato Excel dalla pagina web dell'Amministrazione Doganale.²¹

Ricordiamo le novità in vigore dal 2015²²: per i modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi “generiche”²³, aventi periodo di riferimento decorrente **dal 01.01.2015**, è previsto che l'indicazione dei dati sotto elencati sia esclusivamente

15 Vedasi ns. Circolare n. 43 dd. 10.05.2010

16 <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/intrastat>

17 http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

18 <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/TaricServI>

19 <https://www.zolltarifnummern.de/>

20 Vedasi ns. Circolare n. 22 dd. 12.03.2010 Punto 2

21 <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/intrastat>

22 Art. 23 del D.Lgs n. 175/2014; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30.12.2014, punto 14; Determinazione Agenzia delle Dogane n. 18978/RU del 19.02.2015

23 Per tali vanno intese quelle diverse dagli artt. 7-quater e 7-quinques

facoltativa:

- Numero e data della fattura;
- Modalità di prestazione del servizio: (I) per servizi erogati in un'unica soluzione oppure (R) per servizi erogati ciclicamente;
- Modalità di incasso: (B) per bonifico bancario, (A) per accredito (p. es. assegno – denaro contante), (X) per altre forme di pagamento (ev. altre possibilità);

Attenzione: resta l'obbligo di indicare il codice ISO del Paese di pagamento, in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario (p. es. AT per Austria, DE per Germania);

- le fatture non nazionali aventi oggetto **acquisto di merci** intracomunitarie devono essere integrate ai sensi dell'art. 46 DL 331/93 (numero progressivo, base imponibile, aliquota IVA, importo IVA e importo totale devono comparire sulla fattura nell'ambito dell'integrazione). Ciò vale unicamente per i clienti che tengono in proprio la loro contabilità;
- le fatture non nazionali aventi oggetto **acquisto di servizi** intracomunitari devono essere integrate ai sensi dell'art. 46 DL 331/93 (numero progressivo, base imponibile, aliquota IVA, importo IVA e importo totale devono comparire sulla fattura nell'ambito dell'integrazione). Ciò vale unicamente per i clienti che tengono in proprio la loro contabilità;
- le fatture dei fornitori non nazionali **non** devono contenere l'IVA: qualora questa ci fosse, deve essere richiesta una nuova fattura senza IVA, in quanto altrimenti si sarebbe in presenza di doppia imposizione dell'IVA, in quanto in Italia l'importo complessivo della fattura (quindi incluso IVA) dovrà essere integrato;
- **sulle copie delle fatture a noi trasmesse siano presenti e leggibili tutti i dati richiesti.**

3 Stampa dei registri IVA per acquisti, cessioni e prestazioni di servizi in ambito intracomunitario

Stampa dei registri IVA con specifica della **somma complessiva** del trimestre (vale unicamente per i clienti che tengono in proprio la loro contabilità). A tal fine assicurarsi che:

- le **cessioni di beni** intracomunitarie siano contabilizzate con apposito codice, in modo che nei riepiloghi queste siano indicate separatamente. Lo stesso vale anche per le **prestazioni di servizi**, le quali devono essere altresì contabilizzate con **proprio codice**²⁴, in modo che nei riepiloghi siano separate. Consigliamo di adattare in tal senso le modalità di utilizzo del vostro programma contabile!
- Devono essere allegate le seguenti stampe dei registri IVA (acquisti e vendite):
 - operazioni IVA del trimestre nel quale si sono registrate cessioni o acquisti o prestazioni di servizi in ambito comunitario, inclusa la liquidazione riepilogativa del relativo trimestre nella quale sia presente l'importo complessivo delle operazioni intracomunitarie suddivise per codice,
 - verificare che la somma complessiva dell'importo delle fatture a noi trasmesse coincida con la somma presente nei registri IVA.

4 Per enti non commerciali (p. es. Enti Pubblici)

Copia dei registri IVA per acquisti intracomunitari in **campo istituzionale** di beni e servizi del relativo periodo. Le relative fatture devono essere integrate e riportate in apposito registro, diverso e separato da quello delle attività soggette ad IVA²⁵.

Facciamo presente quanto segue:

²⁴ Vedasi ns. Circolare n. 4 dd. 11.01.2010 e n. 22 dd. 12.03.2010

²⁵ Vedasi ns. Circolare n. 51 dd. 18.06.2010

- acquisti intracomunitari di **beni** (merci) devono essere inserite nel modello Intra
- acquisti intracomunitari di **servizi**, che seguono la regola generale²⁶, devono essere inserite nei modelli Intra;
- altre prestazioni di servizi non nazionali non devono essere inserite negli elenchi Intra²⁷.

La relativa IVA deve essere pagata mensilmente con modello F24 e codice tributo **6043**²⁸. Allo stesso modo deve essere inoltrato il modello Intra-12. Anche in tal caso valgono le regole generali, come riportate sopra ai punti 1 e 2, e quindi deve essere fatta la chiusura periodica dell'IVA e la somma delle operazioni risultanti dai registri IVA deve coincidere con la somma degli importi delle fatture a noi trasmesse.

5 Rettifiche di prestazioni di servizi già indicate in modelli Intra

Nel caso si registri una rettifica (p. es. nota di accredito) relativa ad una prestazione di servizi già indicata in una precedente comunicazione Intra, la relativa rettifica non deve essere inserita con segno meno nel modello Intra2-quinquies, bensì è da indicare nuovamente la relativa fattura con l'importo (netto) corretto: ciò porta a delle difficoltà pratiche, in quanto poi gli importi complessivi dei modelli Intra non coincideranno più con quelli della contabilità. Pertanto è importante che in tal caso, unitamente alla documentazione relativa alla rettifica, ci sia trasmessa anche la documentazione relativa alla fattura. Gli uffici doganali, consigliano, per tali casi particolari, di compilare un'apposita tabella Excel con la relativa riconciliazioni dei dati.

Qualora la consegna dei documenti non dovesse avvenire entro i suddetti termini, non può essere garantita la tempestiva evasione dell'adempimento. Nel caso di incompletezza della documentazione consegnata si terrà poi conto del maggior carico di lavoro nella relativa fatturazione.

6 Nessuna operazione intracomunitaria

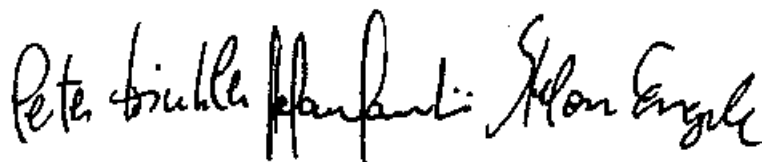
Qualora non dovessimo ricevere da Voi notizia o documentazione in merito ad operazioni intracomunitarie attive o passive, riterremo che nel relativo trimestre non ne siano state effettuate.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



²⁶ Art. 7-ter DPR 633/1972

²⁷ Art. 7 quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, e prestazioni di servizi da Stati terzi

²⁸ Tale nuovo codice tributo deve essere utilizzato, al posto del precedente codice 6099, per i pagamenti in questione effettuati a partire dal 14/07/2017. Vedasi anche la nostra circolare n. 73 del 1.8.2017.

(compilare modello, stampare su PDF e inoltrare a Winkler & Sandrini)

Ragione sociale, Luogo
e indirizzo:

Persona di riferimento,
telefono, E-Mail:

Winkler & Sandrini
Fax: 0471 062829
e-mail: info@winkler-sandrini.it

Oggetto: **Elaborazione Modello Intra trimestrale**

con la presente Vi comunichiamo che nel (barrare la scelta)

- ☐ I.trimestre dell'anno 2019
☐ II.trimestre dell'anno 2019
☐ III.trimestre dell'anno 2019
☐ IV.trimestre dell'anno 2019

abbiamo acquistato-ceduto beni / effettuato-ricevuto prestazioni di servizi in ambito intra-comunitario (EU), per i quali deve essere elaborato un Modello Intra.

☐ no
----- oppure -----

☐ ACQUISTI (beni)

☐ VENDITE (beni)

☐ prestazioni di servizi ricevute

☐ prestazioni di servizi effettuate

La dichiarazione viene elaborata e trasmessa direttamente da noi: ☐ si ☐ no

Nel caso di cessioni/acquisti intracomunitari di beni ovvero prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel corso dell'anno 2019 e da comunicare ai fini Intrastat, ci impegniamo a trasmetterVi la documentazione necessaria per l'elaborazione dei modelli INTRASTAT, entro i termini e con le modalità come fatti presenti nella circolare

li

nome/firma